

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1020

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1993

Integrazioni al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79, recante misure per il contenimento del costo
del lavoro e per favorire l'occupazione

ONOREVOLI SENATORI. - È fuori di ogni ragionevole dubbio che il legislatore nel progettare una norma si propone il solo scopo di trovare soluzione ad un problema di valenza astratta che corrisponda ad un pubblico interesse.

Può accadere tuttavia che il principio qualche volta non venga rispettato, con la conseguenza che, nella fattispecie, fatti giuridicamente rilevanti, pur essendo in linea di massima assimilabili, vengano disciplinati in maniera difforme.

Possono allora concretizzarsi discriminazioni che ipotizzano violazioni della carta costituzionale.

È il caso dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che, ipotizzato al fine di contenere il fenomeno delle pensioni *baby* (quiescenza anticipata), ha finito per disciplinare in maniera disuguale casi che vanno collocati nella medesima fattispecie.

Le principali lamentele vengono da poche unità di dipendenti del Ministero della pubblica istruzione i quali per la norma che regola il loro stato giuridico hanno facoltà di chiedere il collocamento in quiescenza nel periodo dal 10 settembre all'8 settembre dell'anno successivo, il cui effetto si verificherà sempre, qualunque sia stata la data di presentazione dell'istanza, con decorrenza dal 10 settembre dell'anno successivo.

Con la prefata norma il legislatore ha determinato un diverso trattamento di quie-

scenza con riferimento alla data di presentazione della domanda.

I dipendenti che avevano presentato istanza entro il 29 gennaio 1983 fruivano del trattamento pensionistico comprensivo della indennità integrativa speciale rapportata agli anni di servizio utili a pensione, e cioè un quarantesimo per ogni anno di servizio sino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Questa norma, considerata l'incidenza dell'indennità sul trattamento pensionistico, determina sensibile differenza tra due colleghi le cui pensioni a parità di tutto il resto (anni di servizio, età, decorrenza del trattamento pensionistico, eccetera) si differenziano solo per aver presentato domanda di collocamento in quiescenza con un solo giorno di differenza l'uno dall'altro.

Se poi si pensa che la data di presentazione e di protocollazione delle domande è affidata ai presidi che le ricevono, è facile intuire che sono rimasti puniti e discriminati soltanto quelli il cui preside è stato rigorosamente adempiente.

Quest'ultima considerazione dovrebbe assicurare sul numero assai contenuto dei casi.

Ferma restando la previsione nella sua validità immanente volta a limitare il fenomeno delle pensioni *baby*, onde evitare le discriminazioni lamentate potrebbe ipotizzarsi un correttivo per i soli pensionati dell'anno 1983.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-bis. - (*Ambito di applicazione*). -
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 non si applicano nei confronti del personale andato in quiescenza nel corso dell'anno 1983».